

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIII LEGISLATURA —————

N. 1102

DISEGNO DI LEGGE

**d’iniziativa dei senatori BOCO, BORTOLOTTI, CARELLA,
CORTIANA, DE LUCA Athos, LUBRANO DI RICCO, MANCONI,
PETTINATO, RIPAMONTI, SARTO e SEMENZATO**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 26 LUGLIO 1996

Protezione degli interessi commerciali italiani

ONOREVOLI SENATORI. - Il presente disegno di legge trova la sua origine nell'adozione da parte del Congresso degli Stati Uniti di alcune leggi che impongono sanzioni contro aziende non statunitensi che non rispettino l'embargo economico decretato dallo stesso Congresso nei confronti di Cuba. Stiamo parlando della legge Helms-Burton. Tale legge, com'è noto, ha provocato tensioni non indifferenti tra l'Unione Europea e gli Stati Uniti. Con un atto di saggezza, lo stesso presidente Clinton ha deciso di sospendere per sei mesi l'imposizione di sanzioni previste da questa legge per evitare una grave crisi fra l'Europa e gli Stati Uniti.

Onorevoli Colleghi! Non è certo nostra intenzione entrare nel merito delle ragioni che hanno condotto e conducono il governo degli Stati Uniti ad imporre contro Cuba un *embargo* che dura da oltre trent'anni. La politica estera degli Stati Uniti è argomento che riguarda la sovranità nazionale di quel Paese, e in quanto tale noi non possiamo che rispettarla. Allo stesso modo, desideriamo che anche la nostra sovranità nazionale sia rispettata. È ovvio però, che la legge Helms-Burton, non è ispirata al rispetto della sovranità nazionale altrui.

Nè, com'è noto, i rischi per i nostri interessi commerciali provengono unicamente dalle restrizioni che si pretende imporre agli scambi commerciali con Cuba. Un'altra legge è già stata approvata dal Congresso degli Stati Uniti, la legge D'Amato, che applica, e anzi irrigidisce ulteriormente i principi della Helms-Burton, per chi commercia con Iran e Libia. I danni alla nostra economia sarebbero ben maggiori, in questo caso, poichè a soffrirne sarebbero le nostre forniture di petrolio.

Le irrituali misure adottate dai parlamentari statunitensi, così ci viene spiegato, trovano la loro ragion d'essere nella lotta con-

tro il terrorismo internazionale. Ora, è pur vero che il terrorismo internazionale va combattuto con tutti i mezzi possibili, che vanno dai tentativi di dialogo alle operazioni di polizia internazionale. Ma è anche evidente che misure quali quelle adottate dagli Stati Uniti, al di là dei loro possibili meriti nella lotta contro il terrorismo, non possono essere adottate ed imposte unilateralmente da un singolo Paese. Solo la comunità internazionale, e gli istituti e strumenti che essa si è dati, possono adottare ed imporre questo genere di restrizioni.

Paradossalmente, onorevoli Colleghi, la nostra legislazione nazionale, e non solo la nostra, non prevede alcun tipo di difesa nei confronti di un Paese che decida di regolare in maniera unilaterale una materia eminentemente multilaterale quale il commercio internazionale. Questo disegno di legge, pertanto, vuole dare alla nostra legislazione gli strumenti per una concreta protezione dei nostri interessi commerciali. Vero è che l'Unione europea sta considerando in questi giorni l'adozione di misure difensive, ma è anche vero che, in questo caso, una legislazione nazionale italiana non potrebbe che rafforzare eventuali misure europee.

Le norme qui proposte hanno carattere chiaramente difensivo e intendono quindi proteggere gli interessi commerciali italiani attraverso:

a) la definizione di leggi commerciali extraterritoriali, descritte come quelle che regolano le conseguenze giuridiche di attività commerciali svolte da soggetti o enti commerciali non nazionali di uno Stato al di fuori della sfera di sovranità di quello Stato;

b) la non applicabilità di tali leggi a soggetti o enti commerciali italiani;

c) il diritto a chiedere un risarcimento all'autorità competente per danni subiti in seguito all'applicazione di tali leggi.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Definizione di leggi commerciali extraterritoriali)

1. Ai fini della presente legge, sono leggi commerciali ad effetti extraterritoriali quelle che regolano le conseguenze giuridiche di attività commerciali di soggetti o enti non nazionali di uno Stato al di fuori della sfera di sovranità di uno Stato.

Art. 2.

(Effetti di leggi commerciali extraterritoriali in Italia)

1. Qualunque decisione presa da tribunali o organismi giudiziari di uno Stato in osservanza alle leggi di cui all'articolo 1 non ha effetti su soggetti o enti commerciali italiani.

Art. 3.

(Risarcimenti in seguito all'applicazione di leggi commerciali extraterritoriali)

1. I danni eventualmente subiti da soggetti o enti commerciali italiani per effetto dell'applicazione delle leggi di cui all'articolo 1, danno titolo alla richiesta di risarcimento nei confronti delle autorità competenti.

